

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

(prot. ASL3 N°6047 del 29/03/2006)

Allegato "A" alla deliberazione n° 195 del 09/03/2006

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n°3 di Pistoia Zona Distretto Val di Nievole e la Associazione "Santa Famiglia" ONLUS di Monsummano Terme per la gestione di una struttura residenziale per minori da 0 a 6 anni riconducibile alla definizione di cui alla L.R. n.41/2005 art. 21 comma 1 lettera g) punto 2.

TRA

la ASL n° 3 Zona Distretto Val di Nievole (nel seguito chiamata Zona Distretto VDN), in quanto competente per territorio, nella persona del Responsabile di Zona Dott. Claudio Bartolini nato a Pescia il 19.10.1950, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Azienda Usl 3 Zona Distretto Val di Nievole Piazza XX Settembre n. 22 Pescia (PT)

E

La Sig.ra Giuliana Fogli nata a Lari (PI) il 22.12.1948 residente in Pieve a Nievole Via Cosimini n. 60 – C.F. FGLGLN48T62E455P in qualità di Presidente dell'Associazione "Casa Santa Famiglia ONLUS" gestore della comunità a dimensione familiare "Casa Santa Famiglia", di seguito più semplicemente denominata Struttura.

PREMESSO

- che il Sindaco del Comune di Monsummano Terme (PT) con atto Ord. n. 127 del 23.05.2002 ha disposto l'autorizzazione al funzionamento della struttura residenziale per minori, comunità a dimensione familiare " Casa Santa Famiglia ";
- che la finalità della comunità a dimensione familiare " Casa Santa Famiglia " è quella di accogliere bambini e bambine in età compresa fra 0 e 6 anni in stato di abbandono totale o parziale;
- che per svolgere le proprie funzioni la Struttura mette a disposizione:
 - i locali di cui alle planimetrie conservate agli atti della U.O. proponente;
 - il personale addetto specifico per qualifiche e mansioni di cui alla normativa vigente;
 - il progetto educativo della struttura conservato agli atti della U.O. proponente;
- che la capacità ricettiva, nell'atto di autorizzazione, è di complessivi n.8 posti così suddivisi:
 - n. 7 posti
 - n. 1 posto pronta accoglienza

RICHIAMATE

La risoluzione approvata dal Consiglio Regionale della Toscana in data 20 marzo 1990 in merito ai requisiti di idoneità delle comunità per minori ;
La Legge n. 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
D.P.C.M. n. 308/2001 regolamento concernente : "Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell'art.11 della Legge n. 328/2000";
La Legge n. 149/2001 "Modifiche Legge n. 184/83"

La legge regionale n. 41/2005 : “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- La Zona Distretto VDN individua nella Struttura una delle risposte all'interno della rete dei servizi rivolti ai minori;
- La Struttura si impegna a garantire ai bambini ospiti un ambiente “sereno”, ricco di relazioni significative dal punto di vista affettivo ed educativo, l'attuazione di progetti educativi individuali elaborati tenendo conto dei bisogni evolutivi del bambino e delle specifiche situazioni individuali;
- Oggetto della presente convenzione è l'accoglienza di bambini e bambine compresi nella fascia di età 0 – 6 anni, che necessitano di un temporaneo allontanamento dal contesto familiare come fase intermedia (ospitalità/osservazione/valutazione) di un intervento sociale più ampio.
- La Zona Distretto VDN e la Struttura definiscono le modalità di programmazione e gestione degli interventi rivolti ai minori in età compresa tra 0 e 6 anni accolti temporaneamente dalla Struttura;
- Posti previsti n. 7 più n.1 di pronta accoglienza per un periodo massimo di un mese.

ART. 2 – PERSONALE

La Struttura si avvale di personale che risponda ai requisiti del Regolamento di Idoneità delle Comunità per minori (Del.n.1317 del 29.09.93 USL 7):

- diploma scuola media superiore come requisito minimo;

La Struttura si impegna inoltre a far partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento il personale educativo non in possesso di specifica professionalità nel settore.

A copertura totale della struttura la dotazione di personale operante nella struttura è la seguente:

N.1 Responsabile per i percorsi socio-educativi n. ore 12 settimanali

N.1 Educatore con funzioni di Coordinatore a tempo pieno

n.4 Educatori a tempo pieno

n.2 Educatori Part time

n.2 Addetti Tecnici a tempo pieno

Può essere prevista la presenza di volontari nel rispetto dei progetti individuali di intervento.

La Struttura potrà altresì avvalersi di consulenze esterne con specifiche esperienze nel settore.

La Struttura, qualora si avvalga di personale esterno, è tenuta al pieno rispetto dei CCNL in vigore per il personale addetto alle diverse articolazioni dei servizi, nonché ad assolvere nei tempi e nei modi di legge agli obblighi contributivi ai fini assicurativi e previdenziali a favore del personale impiegato.

ART. 3 – PROCEDURE DI AMMISSIONE

Per una corretta ammissione all'interno della Struttura è indispensabile che venga valutata la congruità tra i bisogni del bambino/a di cui si propone l'accesso e le opportunità che in quel momento offre la Struttura, tenendo conto anche delle necessità dei bambini già ospiti;

L'ammissione del bambino/a è comunque subordinata all'espletamento dei seguenti adempimenti:

1. presentazione da parte dei servizi socio-educativi competenti per territorio della situazione globale del minore, in forma scritta, al Responsabile della Struttura;
 2. presentazione della scheda sanitaria individuale secondo quanto previsto dal Protocollo della Regione Toscana;
 3. impegnativa da parte dell'Ente competente per il pagamento della retta;
- I posti convenzionati sono da utilizzare prioritariamente dai residenti nel territorio della Zona Distretto Val di Nievole.

ART.4 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA

Al momento dell'ingresso di un nuovo ospite l'équipe educativa della Struttura individua e realizza le strategie necessarie per salvaguardare l'equilibrio del gruppo dei bambini ospiti;

I servizi territoriali proponenti e l'équipe educativa della Struttura elaborano una prima traccia di progetto educativo individuale per il nuovo bambino/a;

Entro un mese dall'ingresso del bambino/a, l'équipe educativa ed i servizi territoriali elaborano il progetto educativo individuale anche sulla base delle osservazioni effettuate dagli educatori e di altre informazioni acquisite;

Nel progetto educativo individuale devono essere individuati i seguenti punti:

- a) definizione degli obiettivi della crescita psico-fisica del bambino/a;
- b) individuazione degli interventi da attivare nei confronti del bambino ospite e della sua famiglia, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni del T.M.;
- c) definizione dei compiti dell'équipe educativa della Struttura e dei servizi territoriali e specialistici;
- d) individuazione dell'educatore di riferimento della Struttura che si proporrà al bambino/a in un rapporto privilegiato;
- e) individuazione della figura professionale referente dei Servizi territoriali.

Le verifiche del progetto individuale sono previste di norma con cadenza bimestrale.

Sono previste altresì verifiche periodiche (semestrali) da parte della ASL per ciò che attiene il progetto educativo generale della Struttura e la sua rispondenza e congruità rispetto ai bisogni dei minori ospiti.

Fatti salvi eventuali affidamenti alla Struttura, disposti dalla competente Autorità Giudiziaria, i minori inseriti c/o la Struttura rimangono nella piena e diretta responsabilità dei Servizi territoriali competenti con i quali dovrà essere concordata qualunque variazione al Progetto Educativo.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile si impegna a conservare presso la Struttura la seguente documentazione:

- cartella individuale degli ospiti contenente la documentazione anamnestica, sanitaria del progetto educativo
- registro presenze utenti
- prospetti di presenza del personale

Il Responsabile della Struttura è tenuto, entro la fine di ogni anno, a redigere e trasmettere al Coordinatore Sociale di Zona Distretto Val di Nievole una relazione

annuale circa l'andamento tecnico della gestione del servizio con indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

La documentazione personale degli ospiti è soggetta alle norme vigenti in materia di tutela della privacy ed al segreto professionale di ufficio.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA

All'interno della Struttura viene individuato un posto per la pronta accoglienza di un bambino/a di età compresa tra 0 e 6 anni in situazione di emergenza.

L'ammissione viene comunque subordinata alla esclusiva segnalazione da parte dei Servizi Sociali e delle Forze di Polizia con prescrizione da parte della Procura della Repubblica presso il T.M. di Firenze.

Il tempo di permanenza massimo per ogni minore inserito in pronta accoglienza presso la Struttura è previsto per giorni 30, tempo utile per la definizione di un progetto individualizzato.

ART. 7 - PROCEDURE PER LE DIMISSIONI

Le dimissioni del bambino/a dalla Struttura vengono concordate dai Servizi Sociali titolari del caso e dall'équipe educativa della Struttura, tenendo conto anche delle prescrizioni del T.M.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA RETTA

La retta giornaliera è determinata in € 82,00

La retta si intende comprensiva di:

- personale
- vitto
- alloggio
- abbigliamento
- attività esterne
- materiale scolastico
- trasporto scolastico
- mensa scolastica
- materiale ludico-ditattico
- utenze
- assicurazioni

e quant'altro previsto per la cura e l'educazione dei bambini secondo il buon padre di famiglia e niente altro potrà essere richiesto né all'Ente titolare del caso né alle famiglie dei bambini ospiti.

Nel caso tuttavia di situazioni particolari per le quali il piano assistenziale redatto dal Servizio Sociale che ha in carico la situazione, preveda prestazioni non ricomprese tra quelle indicate nella presente convenzione, la Struttura dovrà preventivamente concordare con il Servizio Sociale interessato il costo di tali prestazioni che sarà aggiuntivo rispetto all'importo della retta.

La Struttura si impegna ad erogare prestazioni aggiuntive solo nel caso che siano esplicitamente richieste dal Servizio Sociale titolare del caso.

In assenza di tale esplicita richiesta la Struttura non potrà addebitare costi aggiuntivi rispetto alla retta indicata.

Per quanto riguarda i bambini in carico alla Zona Distretto VDN si applicherà la riduzione del 10%.

Ogni modifica della retta determinata dalla presente convenzione dovrà avvenire previa verifica congiunta dell'andamento economico della gestione e sulla base delle determinazioni assunte dalla Conferenza Zonale dei Sindaci.

ART. 9 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI

La Struttura si impegna ad inviare agli uffici competenti della Zona Distretto VDN:

- elenco presenze giornaliera ospiti (da inviare ogni mese insieme alla fattura)
- elenco del personale in servizio (da inviare aggiornato ogni 6 mesi) al fine di valutare il rapporto tra personale in servizio e numero dei bambini ospiti.

La Zona Distretto VDN effettuerà il pagamento delle rette entro 90 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili da redigersi su modelli firmati dal Responsabile della Struttura.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DEL POSTO

I bambini ospiti della Struttura avranno diritto alla conservazione del posto a seguito di assenze dovute a :

- Ricovero ospedaliero;
- Rientro in famiglia per brevi periodi (anche i fine settimana)

In questi casi la retta giornaliera verrà ridotta del 20%

ART. 11 - ASSICURAZIONE

La Struttura è tenuta a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato e/o subito durante la permanenza all'interno della struttura.

ART. 12 - LIBERO ACCESSO OPERATORI ASL PER VIGILANZA E CONTROLLO

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti agli operatori socio-sanitari della Zona Distretto VDN per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 13 - INADEMPIENZA

1. Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dalla Zona Distretto VDN per scritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle rette e , conseguentemente, di quanto stabilito al precedente art. 8 della presente convenzione.
2. Trascorso inutilmente il termine concesso la Zona Distretto VDN ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione.
3. La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui venga dichiarata decaduta l'autorizzazione al funzionamento.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia legale che dovesse insorgere a seguito della presente convenzione è competente il Foro di Pistoia.

ART.15 – CLAUSOLA DI GARANZIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione "Santa Famiglia" ONLUS nella persona del suo rappresentante legale, quale incaricato dal Direttore Generale dell'Azienda USL 3 Pistoia come Responsabile del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e nell'effettuare la prestazione affidata, nel rispetto del disciplinare sulla sicurezza, dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del garante e dell'Autorità Giudiziaria provvedendo ad evaderne le richieste.

A tale scopo dichiara di aver preso visione ed accetta quanto disposto dal Regolamento dell'Azienda di applicazione della normativa della L. 196/03, in particolare per quanto riguarda l'informazione da rendere all'Azienda circa la puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Si impegna altresì a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione a soggetti terzi, dei dati personali di cui venga a conoscenza a seguito dell'espletamento del seguente incarico e, dopo aver presa visione, accetta integralmente quanto specificato nell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati allegato in schema alla presente convenzione

Si impegna altresì a comunicare alla USL l'elenco dei soggetti incaricati al trattamento dei dati personali.

ART. 16 - DEROGHE

Nell'ipotesi, da ritenersi comunque eccezionale, di inserimento di un fratello o sorella più grande, maggiore di anni 6 (sei), allo stesso/a si applicherà la retta prevista nella presente convenzione.

ART. 17 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità e decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al 31.12.2007, facendo salvi gli effetti economici prodotti dall'01.01.2006.

Eventuali integrazioni e/o modifiche saranno disposte con apposito atto.

ART.18 – CESSIONE

E' vietata la cessione del presente contratto

ART. 19 - RECESSO

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza previa comunicazione scritta da inoltrare alla controparte a mezzo lettera raccomandata a.r. con preavviso di 90 giorni dalla data di cessazione, salvo quanto previsto nel successivo comma 2 del presente articolo e nell'art. 13 (Inadempienza)
2. La Zona Distretto VDN si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI (BOLLO E REGISTRO)

Il presente contratto, composto da n. 14 pagine, redatto in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 di D.lgs. n.460/97.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

Pescia, li _____

Per L'Azienda USL 3 Pistoia

Per la Santa Famiglia ONLUS

Il Responsabile Zona Distretto

Il Presidente

Val di Nievole

Fogli Giubiana

La ONLUS Santa Famiglia dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21.

Firma per accettazione del contraente

Fogli Giubiana